



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione
ministeriale*

del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio I

Prot.n. 267

Roma, 30 marzo 2006

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato
Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio II
Via XX Settembre

R O M A

e, p.c. Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Decreto Legge n.194/2002 - Istituzioni scolastiche.

Con nota n.23448 del 13 febbraio 2006, di pari oggetto, indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e per conoscenza allo scrivente, codesto Ministero - con riferimento all'art. 1, comma 48 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) - fa presente che "le somme di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del D.M. 29 novembre 2002, attuativo del predetto art. 1, comma 4 del Decreto legge 194/2002, dovranno essere versate entro il 30 giugno 2006 all'entrata del bilancio dello Stato" e invita lo scrivente Ministero a portare a conoscenza della predetta nota tutti gli uffici scolastici regionali.

Con successiva nota n.24788 del 20 febbraio 2002 codesto Ministero informa della questione i Revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche nominati in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidentemente al fine di verificare che le istituzioni scolastiche stesse provvedano a versare entro il 30 giugno 2006 all'entrata del bilancio dello Stato le somme di cui al D.M. 29 novembre 2002.

Al riguardo si ritiene di dover precisare quanto segue.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione
ministeriale*

del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio I

L'art. 1, comma 48, della legge 23 dicembre 2005, n.266, stabilisce che devono essere versate "da ciascun ente", entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato "le somme di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 novembre 2002".

Le istituzioni scolastiche sono ricomprese dal legislatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Leg.vo n. 29/1993, confermato dal D.Leg.vo n.165/2001, art. 1 comma 2, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e ad esse, pertanto, è applicabile l'art. 1 del richiamato D.M. del 29.11.2002, "Limitazioni agli impegni e all'emissione di titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato".

Ed infatti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 194/2002, convertito con legge n.246/2002, con il citato D.M. del 29.11.2002 è stata apportata una riduzione complessiva a carico del MIUR, che ha trovato concreta applicazione nel momento in cui si è proceduto alla riduzione delle risorse finanziarie iscritte sotto i centri di responsabilità amministrativa riferiti agli Uffici Scolastici Regionali che ricomprendono anche tutti i capitoli di spesa destinati alle istituzioni scolastiche.

Ciò premesso, è di tutta evidenza che con le disposizioni impartite da codesto Dipartimento con la nota n. 24788 del 20 febbraio 2006, indirizzata ai revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche, si opererebbe una duplicazione della riduzione della spesa, già puntualmente e rigorosamente operata con il più volte richiamato D.M. del 29.11.2002.

La riduzione in questione è peraltro verificabile dalle scritture contabili in possesso di codesto Dipartimento.

Per quanto sopra esposto, si chiede che - a rettifica della nota n.24788 del 20 febbraio 2006 - vengano precisati ai Revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso le istituzioni scolastiche gli esatti termini della questione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giorgio Doria